

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE " ONE BREATH – A.S.D."

TITOLO I - Denominazione - sede

ART. 1

Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata:

“ONE BREATH - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”.

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2

L'Associazione ha sede in Pisa (PI), Via del Cappello n. 2.

TITOLO II - Finalità

ART. 3

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche, e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

ART. 4

L'Associazione ha per scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo della apnea subacquea come attività sportiva dilettantistica, nonché delle discipline sportive ad essa collegate. L'associazione si prefigge in particolare modo di organizzare l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive, favorendo l'arricchimento del patrimonio professionale, culturale, tecnico e sportivo dei suoi soci. L'associazione promuoverà la tutela e la valorizzazione della dell'ambiente marino, e l'educazione al rispetto dello stesso.

L'associazione si ripropone quindi di:

- indire corsi e allenamenti finalizzati al raggiungimento da parte degli allievi di una buona competenza nella teoria e nella pratica dell'apnea in accordo con la didattica promossa da Apnea Academy (Scuola di formazione e ricerca per l'apnea subacquea);
- favorire nei propri soci lo sviluppo della coscienza dei propri limiti, la consapevolezza dei rischi connessi alla pratica dell'apnea e la conoscenza e la messa in opera di tutti gli accorgimenti e procedure di sicurezza disponibili per ridurre questi ultimi al minimo;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- sensibilizzare alla salvaguardia degli ecosistemi marini;

- aiutare e stimolare le persone disabili affinché diventino per quanto possibile autonome, cercando di favorire anche il loro inserimento e la loro integrazione sociale;
- partecipare ad attività con altre associazioni o enti sportivi e culturali in genere, ed organizzare manifestazioni sportive in via diretta o in collaborazione con altri soggetti;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci; in tale ambito è ammessa la somministrazione di alimenti laddove sia funzionale al miglior svolgimento dell'attività associativa e alla convivialità degli aderenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi dell'associazione.
- indirizzare come fine ultimo la ricerca del benessere psicofisico e più in generale della felicità per i suoi soci;

L'Associazione potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L'Associazione potrà infine reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

TITOLO III - Durata

ART. 5

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati nelle modalità previste da questo statuto.

TITOLO IV - Soci

ART. 6

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti e/o associazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

Il soci si distinguono in: soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari.

ART. 7

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

ART. 8

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto.

ART. 9

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

ART. 10

La qualifica di socio non è temporanea, non è trasmissibile, e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata al socio interessato mediante lettera/e-mail contenente le motivazioni. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro cinque giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea dei soci nella prima riunione ordinaria.

ART. 11

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

ART. 12

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

TITOLO V – Organi dell'Associazione

ART. 13

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

TITOLO VI - Assemblea dei soci

ART. 14

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

ART. 15

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno la metà più uno dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante invio lettera/e-mail e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

ART. 16

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo.

Non è ammesso l'intervento per delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale. Non è ammesso il voto segreto.

ART. 17

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

ART. 18

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

ART. 19

L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. L'Assemblea straordinaria può deliberare soltanto sulle questioni preventivamente poste all'ordine del giorno.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

TITOLO VII - Consiglio Direttivo e Presidente

ART. 20

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni cinque anni. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci, i sottoconsiglieri.
- la facoltà di nominare, tra i soci, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

ART. 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 23

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro trenta giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile.

ART. 24

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 25

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando altri Soci, che rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria da tenersi entro i successivi trenta giorni curando l'ordinaria amministrazione.

TITOLO VIII - Sottoconsiglieri

ART. 26

I sottoconsiglieri (o membri dello staff) possono essere nominati dal consiglio con la maggioranza semplice dei votanti. Sono selezionati su loro richiesta, tra quei soci che hanno competenze e voglia di impegnarsi nel raggiungimento dei fini sociali ma non possono assumere un impegno costante. La loro carica è rinnovata annualmente. I sottoconsiglieri non hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e possono dimettersi presentando semplice richiesta scritta al consiglio direttivo.

TITOLO IX - Segretario e Tesoriere

ART. 27

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede inoltre, congiuntamente con il Tesoriere, a liquidare le spese verificandone la regolarità, nonché alle operazioni di incasso e recupero dei crediti esigibili.

ART. 28

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli supervisiona alle operazioni di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti.

ART. 29

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

TITOLO X - Patrimonio ed esercizio finanziario

ART. 30

Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da:

- quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;
- eventuali contributi per partecipazione ed organizzazione di manifestazioni sportive
- eventuali entrate di carattere commerciale;
- eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici o istituzionali;
- eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

ART. 31

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio o sottoconsiglieri, inerenti alla carica o alla delega ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo o dei sottoconsiglieri sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere o sottoconsigliere la quale è sempre svolta a titolo gratuito.

ART. 32

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° Settembre al 31 Agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

ART. 33

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione. Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.

TITOLO XI - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 34

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione su richiesta dei soci per la consultazione.

TITOLO XII - Trasformazione

ART. 35

L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°. 50.

TITOLO XIII - Scioglimento

ART. 36

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XIV - Norme finali

ART. 37

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:

.....
.....
.....
.....